

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte Innova

PREMESSO CHE:

- la Fondazione Piemonte Innova (d'ora in avanti per brevità "FPI") è organismo di diritto pubblico; tenuto all'osservanza del d.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- FPI opera nei settori ordinari del d.lgs. 36/2023 ed effettua acquisti di regola nei soli ambiti di forniture e servizi e per importi inferiori alle soglie comunitarie;
- per tali acquisizioni sottosoglia comunitaria è opportuna l'adozione di un Regolamento redatto in conformità al Libro II, Parte I d.lgs. 36/2023 e alle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

approva il seguente

Regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria di lavori, beni e servizi

Controllo del documento

Voce	Informazioni
Identificativo documento	RSE

Fondazione Piemonte Innova

Data emissione	13/11/2023
File Name	Regolamento spese.docx

Storia del Documento

Revisione	Modifiche	Approvazioni	Data
1	Prima emissione		28/02/2018
2	Rimossa esclusione per ambito commerciale e introduzione riferimento a fondo economale	Delibera CdA	23/03/2018
3	Art.3 modifica soglie in base a modifiche Codice Appalti		10/01/2018
4	Passaggio responsabilità da Direttore a CoGe (art. 2 e 3) aumento soglia per acquisti su fondo economale a 3000€ (art.4.2) e introduzione spese minute fino a 200 € (art 4.3)	Delibera CdA	10/07/2019
5	Revisione completa con recepimento “decreto semplificazioni”	Delibera CdA	27/11/2020
6	Innalzamento soglia minima per “rotazione”	Delibera CdA	29/06/2021
7	Innalzamento soglie per affido diretto (D.L. 77/2021) e inserimento descrizione accordo quadro	Delibera CdA	28/02/2022
8	Cambio ragione sociale	Delibera CdA	28/11/2022
9	Adeguamento a nuovo codice appalti e altre modifiche formali	Delibera CdA	27/09/2023
10	Inserimento condizione qualifica stazione appaltante	Delibera CdA	29/11/2023
11	Procedura integrata con piattaforma Consip/MePa: modifiche all’art. 9 e inserimento del seguente art.10	Delibera CdA	29/11/2024

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI	4
<i>ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2- PRINCIPI GENERALI</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 4 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.</i>	<i>6</i>
<i>1.Per gli acquisti di cui all'art. 1.1 FPI applica le seguenti procedure e termini:</i>	<i>6</i>
<i>ART. 6 - FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE.</i>	<i>7</i>
TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE	7
<i>ART. 7 - INDAGINI DI MERCATO e ACCORDI QUADRO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 11 - SUBAPPALTO.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 12 – ATTESTAZIONE E BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 13 – ONERI FISCALI.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 14 – NORMA DI RINVIO.....</i>	<i>12</i>

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria regolati dal d.lgs. 36/2023 (“Codice”) e dunque il cui atto di avvio del procedimento sia adottato a partire dal 1° luglio 2023.

2. Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, in cui opera FPI, sono:

- a) € 215.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
- b) € 5.382.000,00 per gli appalti di lavori;
- c) € 750.000,00 per i servizi elencati all'allegato IX del Codice (servizi sanitari, servizi sociali, servizi legali, ecc.).

3. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 14 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

4. Per acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ma superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti per forniture e servizi e ad € 500.000,00 per i lavori, il presente Regolamento è applicabile a condizione di conseguimento della qualificazione di cui all'art. 63 e all'Allegato II.4 del Codice,

ART. 2- PRINCIPI GENERALI

1. Nelle procedure relative agli acquisti di cui all'art. 1.1 FPI si conforma ai seguenti principi, come previsti dal Libro I, Parti I e II, del Codice nonché, nei termini di cui al successivo art. 3, al principio di rotazione.

- a. **Risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione**, che implica il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b. **Tempestività**, che impone di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- c. **Correttezza**, che richiede una condotta improntata a lealtà e buona fede, sia nella fase della selezione che in quella dell'esecuzione;
- d. **Concorrenza**, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori potenzialmente interessati;
- e. **Reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
- f. **Economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- g. **Efficacia**, che implica congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- h. **Non discriminazione e parità di trattamento**, che impongono una valutazione imparziale delle offerte e l'eliminazione di ingiustificati ostacoli alla partecipazione;

- i. **Trasparenza** dell'azione amministrativa;
- j. **Proporzionalità**, che impone l'adeguatezza dell'azione rispetto alla finalità e all'entità dell'affidamento, favorendo la partecipazione anche di micro, piccole e medie imprese senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;
- k. **Conservazione dell'equilibrio contrattuale**, il quale implica che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l. **Rotazione**, nei termini di cui al successivo art. 3;
- m. **Sostenibilità energetica e ambientale**, con applicazione dei criteri ambientali minimi ove adottati dal Ministero competente nei settori oggetto di affidamento;
- n. **Pari opportunità** generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità
- o. **Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse**, assicurando idonea vigilanza sulle misure adottate
- p. **Digitalizzazione del ciclo di vita dei** contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. che garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione impone di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.

2. Esso **si applica**, con riferimento agli affidamenti e agli inviti,

- all'interno del medesimo settore merceologico di forniture, servizi e lavori, e nella medesima fascia di valore economico come meglio definita al successivo art. 6 per forniture e servizi.

- con riferimento alla procedura in corso e a quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici aggiudicatari nella precedente procedura.

3. Il principio **non si applica**:

- in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato senza limitazioni per gli operatori interessati;

- per acquisti di importo complessivo inferiore a € 5.000,00 nell'arco dell'anno;

- in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 76 del Codice per l'affidamento ad unico operatore ovvero al medesimo operatore già affidatario nella precedente procedura (fornitore unico);

- in via di motivata eccezione, quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano il nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvio alla nuova procedura:

a) mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);

b) stretta complementarità con pregressi incarichi già espletati con elevato grado di soddisfazione per la Fondazione, tale che il ricorso a diverso operatore determinerebbe per la Fondazione sproporzionato e ingiustificato aggravio di tempi e costi, da valutare considerando ogni ricaduta, in termini economici e/o funzionali, anche indiretta.

ART. 4 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice.
2. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.
3. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

1. Per gli acquisti di cui all'art. 1.1 FPI applica le seguenti procedure e termini:

Tipologia	Valore	Tipo di procedimento	Termini per affidamento / aggiudicazione	Termini per la stipulazione del contratto
lavori	< 150.000	affidamento diretto	/	/
servizi e forniture	< 140.000	affidamento diretto	/	/
lavori	≥ 150.000 e < 1.000.000	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori (indagine di mercato/elencchi)	Oepv: 4 mesi Minor prezzo: 3 mesi	30 gg dall'aggiudicazione
servizi e forniture	≥ 140.000 sino a soglia comunitaria	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori (indagine di mercato/elenco)	Oepv: 4 mesi Minor prezzo: 3 mesi	30 gg dall'aggiudicazione
lavori	≥ 1.000.000 sino a soglia comunitaria	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori indagine di mercato/elenco)	Oepv: 4 mesi Minor prezzo: 3 mesi	30 gg dall'aggiudicazione

Oepv: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

2. Per gli affidamenti di lavori di importo $\geq 1.000.000$ sino alla soglia comunitaria, resta ferma la facoltà, previa disposizione del Direttore di FPI motivata in ordine all'esigenza di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza e all'assenza di pregiudizio conseguente ai maggiori tempi di conclusione, di ricorrere alle procedure ordinarie delineate dal Codice per gli affidamenti sopra soglia.

3. La cauzione provvisoria ex art. 106 del Codice non è richiesta nelle procedure di affidamento diretto e può essere richiesta, in misura non superiore all'1% dell'importo previsto per il contratto, in caso di procedura negoziata in presenza di particolari esigenze. In casi debitamente motivati è facoltà di FPI non richiedere la cauzione definitiva, la quale, quando è richiesta, è pari al 5% del valore contrattuale.

4. Entro i rispettivi limiti di importo, le procedure di cui ai commi precedenti possono avere ad oggetto accordi quadro.

ART. 6 - FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE.

1. In caso di acquisti di forniture o servizi ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico, il principio di rotazione di cui al precedente art. 3 si applica all'interno delle seguenti fasce di valore:

- b) $\geq 5.000,00$ e < 20.000 ;
- c) ≥ 20.000 e $< 40.000,00$;
- d) $\geq 40.000,00$ e $< 75.000,00$;
- e) $\geq 75.000,00$ sino alla soglia comunitaria.

TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 - INDAGINI DI MERCATO e ACCORDI QUADRO.

1. Nel caso di affidamento diretto, per l'individuazione dell'operatore FPI può svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari (indagine informale)
2. Nel caso di procedure negoziate di cui al precedente art. 5, gli operatori economici invitati sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori. Salvo motivate ragioni, è escluso il sorteggio o altro metodo di selezione casuale.
3. Le indagini di mercato di cui al comma 2 sono svolte da FPI mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salvo motivate ragioni di urgenza. L'avviso indica il valore dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto ovvero riporta in allegato il capitolato speciale di appalto, i requisiti di idoneità professionale economica/finanziaria e tecnica richiesti, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori da invitare. In alternativa, l'indagine può essere effettuata mediante consultazione di cataloghi del mercato elettronico di altre stazioni appaltanti o fornitori esistenti, formalizzandone i

risultati.

4. Gli elenchi di operatori di cui al comma 2 sono costituiti sulla base di avviso pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, che indica i requisiti generali, le modalità di selezione degli operatori da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo e relativi requisiti.
5. Nel caso in cui, in ragione della natura delle prestazioni, la prossimità dell'operatore incida in misura significativa sull'efficienza dell'esecuzione, ai fini dell'affidamento diretto o dell'invito alle procedure negoziate, possono essere selezionati gli operatori con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, dando atto delle ragioni del criterio seguito.
6. FPI può stipulare accordi quadro ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. n), dell'Allegato I.1 del Codice, con uno o più operatori. Tali accordi identificano uno spazio temporale, un fabbisogno indicativo e relativi prezzi, senza vincolare FPI ad un importo minimo o massimo. Il ricorso ad accordi quadro è in particolare opportuno quando, in considerazione della natura delle prestazioni e della ricorrenza del fabbisogno, ne derivino benefici in termini di flessibilità e di risparmio di tempo e costi: FPI non assume infatti l'obbligo di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento dell'effettivo fabbisogno. Evitare lo svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto le stesse prestazioni, consente inoltre di ovviare ad un eventuale "frazionamento della spesa" e rispettare il principio della "rotazione".

ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e possono essere ad esso richiesti requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria adeguati all'oggetto e all'importo dell'affidamento.
Per gli affidamenti diretti di importo non superiore ad € 40.000,00 il regime del controllo è semplificato. In particolare, si può procedere alla stipula del contratto sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'operatore di possesso dei requisiti generali e di quelli speciali ove previsti.
2. In sede di prima applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, FPI procede alla verifica di una dichiarazione ogni 20 affidamenti. A decorrere dal 2024 la verifica sarà effettuata secondo le modalità predeterminate da Controllo di Gestione interno, di anno in anno.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati. FPI procede alla risoluzione del contratto e all'escussione della cauzione definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore dalle procedure di affidamento da essa indette per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Poiché FPI effettua i propri acquisti su Mepa, tutti i fornitori devono essere abilitati su di esso. Restano esclusi solo gli acquisti effettuati tramite il Fondo Economale o il Fondo per le spese minute.

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

1. Ogni procedura di acquisto viene avviata, nell'ambito e nei limiti delle spese previste per ciascuna commessa dalla pianificazione annuale di FPI, dal richiedente (RTP), tramite la creazione di una richiesta di autorizzazione (RAD).

2. L'autorizzazione al procedimento di spesa viene data dal Responsabile del Controllo di Gestione (CoGe) che, per ogni singola procedura di affidamento, individua il RUP.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, secondo periodo, del Codice, il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo dotati di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti affidati.
4. La nomina è effettuata registrando il nome del RUP scelto, l'accettazione e l'attestazione di assenza di conflitti di interesse da parte del RUP
5. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti e dell'ausilio dei responsabili di fase ove nominati, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti qualificandosi direttore dei lavori o di esecuzione del contratto, qualora tale funzione non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti con decisione formalizzata.
6. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale di FPI specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il RUP, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
7. Il nominativo del RUP dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta.
8. Tutte le procedure di acquisto prendono avvio con la richiesta di autorizzazione (RAD) da parte di RTP (responsabile tecnico del procedimento) al CoGe, che deve contenere almeno gli elementi di seguito elencati, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente:
 - a) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
 - b) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato)
 - c) la copertura contabile, cioè la commessa di destinazione approvata (precedentemente o contestualmente) contenente la previsione di spesa riferita al codice conto rilevante.
 - d) la procedura che si propone di seguire con le motivazioni relative;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
9. Con l'accoglimento della RAD, che equivale alla determina a contrarre, il CoGe:
 - Individua il RUP e i Responsabili di fase, che devono essere registrati e avere abilitato il profilo corrispondente sul sistema di autorizzazione di ANAC
 - Decide il tipo di procedura, approvando motivi e criteri forniti per la scelta, ferma la competenza del Direttore per il ricorso alle procedure ordinarie, ed il criterio di aggiudicazione (alternativamente prezzo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo, senza necessità di motivazione, salvo, per le procedure negoziate, i casi in cui l'art. 108, comma 2, del Codice).
 - Valida le principali condizioni contrattuali
 - Autorizza le azioni previste dalla procedura scelta (richiesta formale di offerte, confronto preventivi, indagine mercato, ...)
 - Autorizza l'attivazione su Mepa:
 - dell'Ordine di acquisto (OdA) per gli acquisti standard o a catalogo presenti sul Mepa,
 - della Trattativa diretta (TD) con unico fornitore, o della Richiesta di offerta (RdO) ove si ritenga

necessario il previo confronto di preventivi, per gli acquisti non standard o non a catalogo sul MePa. ~~salvo nel caso di affidamenti su Fondo Economale (vedi punto 12) per il quale il numero di CIG non deve essere richiesto.~~

10. Il Punto Istruttore:

- inserisce l'OdA al fornitore individuato in base al criterio del minor prezzo e nel rispetto del principio di rotazione;
- Procede alla TD con il fornitore individuato;
- procede alla RdO ai fini del confronto dei preventivi dei fornitori individuati, , inserendo la descrizione del bene/servizio, quantità, prezzo e termini di consegna associati alla RAD;
-
- dà comunicazione al RUP degli esiti;

Il RUP:

- supervisiona l'intero processo. verifica la conformità dell'offerta ricevuta e, se necessario, richiede modifiche.
- seleziona l'offerta, Il RUP richiede il CIG predispone una bozza di contratto per la stipula, e la invia al Punto Ordinante per approvazione.

Intervenuta l'approvazione del Punto Ordinante, procede alla stipula su Mepa.

11. Il CIG e il numero di RDO vengono inseriti negli appositi campi sulla RAD. Il **numero di CIG** dovrà essere riportato su tutti i documenti riferiti allo specifico affidamento (richieste di offerta, richieste di acquisto, ordine, disposizione di pagamento)
12. RTP compila la **Richiesta di Acquisto (RdA)**, che deve riportare il numero di RAD e il numero di CIG, prima di essere inoltrata all'Amministrazione per l'emissione dell'Ordine di Acquisto. È possibile autorizzare una spesa cumulativa con più RdA a scalare sul valore autorizzato che riporteranno tutte come riferimento lo stesso numero di RAD e lo stesso numero di CIG.
13. Gli acquisti di valore unitario inferiore a 1000 euro possono essere effettuati tramite **Fondo Economale**, approvato dal Direttore all'inizio della programmazione e gestito nel rispetto delle normative applicabili e dell'apposito Regolamento. Il limite massimo per ciascuna spesa economale di euro 1.000,00 può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Direttore, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.
14. Acquisti di valore unitario inferiore a 200€ possono essere effettuati a valere su un **Fondo per le spese minute** con dotazione massima di 20000 € ogni anno. Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vengono di regola effettuate direttamente dall'Amministrazione oppure da un dipendente che si trovi nella necessità dell'acquisto fuori dalla sede della Fondazione, e vengono ad esso rimborsate a fronte di giustificativo di spesa.

ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE

1. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al precedente art. 5, comma 2, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1 lett. b), del Codice (insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement) in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata o di affidamenti diretti, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo di scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli altri Stati membri. Esso deve indicare almeno:

- Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano,
- Importo dell'affidamento,
- Condizioni di esecuzione,
- Inizio e termine del contratto,
- Modalità di pagamento,
- Penalità, se previste
- Estremi delle garanzie prestate, se previste,
- Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni,
- Estremi di verifica della regolarità contributiva

NOTA: Ai fini della stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. Gli affidatari/aggiudicatari eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, del libero accesso al mercato, FPI, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, nelle determine di affidamento diretto ovvero negli inviti alle procedure negoziate indica:

- eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, quindi non subappaltabili;
- le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da

effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 52, l. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 d.l. 189/2016, come convertito dalla l. 229/2016.

3. Gli appaltatori possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione di FPI a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

ART. 12 – ATTESTAZIONE E BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

1. Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica di conformità delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dalla ditta.
2. Gli acquisti di valore pari o superiore ad € 1.000,00 e < rispettivamente a € 1.000.000,00 per i lavori e alla soglia comunitaria per forniture e servizi, sono soggetti a certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori per i lavori e dal RUP per forniture e servizi.
3. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità **possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione o dichiarazione di RTP** attestante la regolare esecuzione della prestazione e il benessere al pagamento.

-ART. 13 – ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa".
2. Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto da FPI, oggetto del presente regolamento.
3. SPLIT PAYMENT: l'IVA esposta sulle fatture emesse dai fornitori dovrà essere versata da FPI direttamente all'Erario; pertanto, al fornitore non verrà più corrisposto il "totale fattura" (comprensivo dell'IVA), ma solo la differenza fra tale importo e l'IVA esposta in fattura. Conseguentemente, il fornitore dovrà registrare le fatture emesse in "scissione dei pagamenti" con modalità tali che assicurino la loro esclusione dalla liquidazione periodica dell'IVA.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023 e norme attuative.

